

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa del senatore ZANETTIN

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2024

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo  
alla tutela dei risparmiatori

ONOREVOLI SENATORI. – Già nella due precedenti legislature il Parlamento ha ravvisato la necessità di istituire una Commissione parlamentare bicamerale d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario italiano per indagare su vicende e comportamenti che hanno provocato la crisi di istituti bancari nazionali sui fallimenti bancari dell’ultimo decennio e, più in generale, per monitorare il complessivo funzionamento del sistema finanziario del Paese.

Nell’ultimo decennio il sistema bancario, finanziario e assicurativo ha registrato significativi cambiamenti, quali la diffusione di nuovi modelli di *business*, di servizi e di prodotti, processi di riorganizzazione e di ot-

timizzazione delle risorse, la progressiva riduzione dei volumi dell’attività creditizia tipica in favore del sempre maggior peso dei servizi e delle attività di investimento, nonché significative pressioni competitive derivanti soprattutto dal Fintech. Tali dinamiche pongono profili di attenzione sulla tutela del risparmio, sulla bassa educazione finanziaria, sul corretto funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo nonché sul benessere lavorativo; condizioni tutte necessarie per il perseguimento del miglior interesse del cliente.

La chiusura anticipata della XVIII legislatura non ha poi consentito alla precedente Commissione di portare a compimento al-

cuni importanti cicli di audizioni e di attività conoscitive su temi di particolare interesse e rilievo tra cui, ad esempio, le cripto-attività, la finanza sostenibile e i *Non Performing Exposures* (NPE).

Appare pertanto necessario che, anche nella presente legislatura, il Parlamento ponga attenzione al sistema bancario, finanziario e assicurativo nazionale, valutandone l'adeguatezza e il corretto funzionamento ri-

spetto alle mutevoli necessità di cittadini e imprese e proponendo eventuali correttivi alla normativa di riferimento al fine di garantire la modernità e la competitività del cosiddetto sistema Italia, la parità di trattamento per gli intermediari operanti su scala internazionale nonché di prevenire fenomeni di arbitraggio regolamentare in danno della piena tutela del risparmio.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione e durata)*

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione presenta annualmente al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogniqualvolta lo ritenga opportuno e comunque al termine dei suoi lavori.

### Art. 2.

#### *(Composizione)*

1. La Commissione è composta da dieci senatori nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza del Senato l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione e di controllo in istituti bancari, finanziari e assicurativi.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, dal vicepresidente e da due se-

gretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno un vicepresidente e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

### Art. 3.

#### *(Competenze)*

1. La Commissione ha il compito di:

a) acquisire e analizzare la documentazione già raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVIII legislatura in previsione di indagini e di accertamenti nell'ambito delle competenze previste ai sensi del presente articolo;

b) monitorare, in cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza, l'integrità, la trasparenza, la competitività e il corretto funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo nei confronti dei cittadini, delle imprese e dello Stato;

c) analizzare la disciplina legislativa e regolamentare, nazionale ed europea, sul sistema bancario, finanziario e assicurativo in relazione al rispetto del principio di proporzionalità delle norme, alla modernità e all'attrattività del Paese, alla parità di trattamento degli intermediari operanti su scala internazionale, alla prevenzione dei feno-

meni di arbitraggio regolamentare nonché alla tutela del risparmio;

*d)* analizzare la gestione degli istituti bancari, finanziari e assicurativi, che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione;

*e)* analizzare il funzionamento degli organismi di risoluzione delle controversie, tra clienti e intermediari, operanti presso le autorità nazionali di vigilanza in relazione alla tutela del risparmio, alla salvaguardia della fiducia e al corretto funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo;

*f)* effettuare una valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) sulle banche popolari e di credito cooperativo tenendo conto delle soluzioni normative vigenti negli altri Stati membri dell'Unione europea e del ruolo mutualistico, di valorizzazione e di supporto ai territori svolto da tali intermediari;

*g)* analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo della finanza digitale con particolare riferimento alla dimensione, all'impatto, alle opportunità per il sistema economico nazionale nonché ai profili di attenzione che le cripto-attività pongono sulla tutela del risparmio nonché sulla stabilità e sul buon funzionamento del sistema finanziario;

*h)* analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo dei modelli di finanza sostenibile, le metriche e i processi aziendali utilizzati dagli intermediari in relazione al loro impatto sulla competitività e sui costi di finanziamento delle imprese affidate e degli strumenti finanziari distribuiti;

*i)* analizzare la disciplina legislativa e regolamentare, nazionale ed europea, in materia di *Non Performing Exposures* (NPE), di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché di

adeguata verifica della clientela in relazione agli effetti e alle limitazioni che producono nel rapporto tra il soggetto segnalato e il sistema bancario e finanziario;

*l)* analizzare la disciplina fiscale sulle attività finanziarie in relazione alla capacità di incentivare l'afflusso del risparmio verso l'economia reale, gli investimenti a medio e lungo termine nonché di rafforzare l'attrattività e la competitività del Paese;

*m)* verificare lo stato di attuazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);

*n)* analizzare i modelli di governo, la composizione, le procedure di nomina, i modelli remunerativi e la durata dei mandati degli organi di vertice delle autorità nazionali di vigilanza in relazione alla tutela del risparmio, alla competitività e all'attrattività del Paese, ai requisiti di competenza, esperienza e indipendenza dei membri, alla valorizzazione dell'esperienza lavorativa e delle competenze maturate dal personale delle autorità e, più in generale, al funzionamento e all'efficacia complessiva del sistema di vigilanza nazionale.

2. In relazione agli esiti delle analisi e delle indagini sulle attività di cui al comma 1, la Commissione, ove ritenuto necessario, può avviare apposite iniziative legislative per rafforzare la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario, la tutela degli investitori, la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario medesimo, la proporzionalità delle norme, la competitività del sistema finanziario ed economico nonché il benessere lavorativo.

## Art. 4.

*(Attività di indagine)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

## Art. 5.

*(Richiesta di atti e documenti)*

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, nelle materie attinenti all'oggetto dell'inchiesta, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari in corso. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'au-

torità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. Qualora gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

#### Art. 6.

##### *(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, il personale in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto da amministrazioni pubbliche, i consulenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.

#### Art. 7.

##### *(Organizzazione interna)*

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun

componente può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 240.000 euro per l'anno 2024 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.





€ 1,00